



TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Alessia Dattilo	Presidente
Dott.ssa Carmen Ranieli	Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Petrolo	Giudice

letti gli atti ed esaminati i documenti;

udito il giudice relatore;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.09.2022;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento proposto ai sensi degli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c.,
recante n. 1355/2022 R.R.

TRA

SILVANA (c.f. _____ e
ADRIANO (c.f. _____ rappresentati e difesi in
giudizio dall'Avv. Pietro Menniti ed elettivamente domiciliati presso il
suo studio in Catanzaro, Via D. Mottola D'Amato n. 51, giusta procura in
calce al ricorso;

-RECLAMANTI-

E

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (c.f. _____ in persona
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Lucullo n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Federica e Alberto Oronzo,
giusta procura notarile in atti;

-RECLAMATA-

Osserva e rileva

1. Silvana _____ e Adriano _____ hanno proposto reclamo avverso
l'ordinanza, emessa dal G.E. del Tribunale di Catanzaro in data
22.03.2022, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della
procedura esecutiva immobiliare n. 33/2021 R.G.E., proposta con il
ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma, c.p.c.

Con il primo motivo di reclamo, i ricorrenti contestano l'ordinanza
reclamata nella parte in cui ha ritenuto che "*alcuna conseguenza viziante
possa essere riconosciuta al deposito della nota di trascrizione in data
4.6.2021, in considerazione del fatto che il termine di 15 giorni per il
deposito della nota di trascrizione medesima trova applicazione solo
qualora l'attività corrispondente sia compiuta dall'ufficiale giudiziario e
non invece qualora vi provveda il creditore direttamente ai sensi dell'art.
555 ultimo comma, ipotesi per la quale, inequivocabilmente, non è
previsto un termine a pena di decadenza, facendo riferimento l'art. 557*





c.p.c. al deposito dell'atto «appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari». I reclamanti sostengono, al contrario, che, avendo la banca creditrice depositato la nota di trascrizione a distanza di 52 giorni dalla presentazione della stessa presso la Conservatoria dei RR.II e di 62 giorni dal deposito dell'istanza di vendita, il G.E. avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento. Con il secondo motivo di reclamo, i ricorrenti contestano il punto della motivazione del G.E. in cui ha ritenuto che *“la notifica dell'atto di precetto si sia ritualmente perfezionata ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 890/1982”*, senza rilevare che per la prova del perfezionamento della procedura notificatoria con siffatta modalità le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 10012/2021 hanno chiarito la necessità della produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata CAN.

Con il terzo motivo di reclamo, i ricorrenti si dolgono che il G.E. abbia ritenuto il mutuo fondiario azionato dalla banca valido titolo esecutivo, mentre nella specie si tratterebbe di un mutuo condizionato, in cui non vi è stata una effettiva *traditio* del denaro ai mutuatari, che in realtà era finalizzato ad estinguere precedenti esposizioni debitorie.

Si è costituita la banca reclamata, eccependo l'infondatezza di tutti i motivi di reclamo e concludendo per la conferma dell'ordinanza impugnata e la prosecuzione della procedura esecutiva.

Successivamente alla costituzione della banca, parte reclamante ha sollevato eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla reclamata, in quanto riportata su fogli sottoscritti dal legale rappresentante della BNL non con firma autografa.

Attivato il meccanismo sanante ex art. 182 c.p.c., all'udienza del 28.09.2022 il difensore della reclamata ha depositato copia conforme all'originale della procura generale alle liti del 30.11.2007 per rogito del notaio dott. Mario Liguori, rep. n. 151759, raccolta n. 33210.

2. Ciò premesso, è infondato il primo motivo di reclamo.

Sul tema del deposito della nota di trascrizione, l'orientamento di questo Tribunale è finora stato nel senso di ritenere applicabile, anche nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, c.p.c., il termine di quindici giorni previsto dal secondo comma dell'art. 557 c.p.c., decorrente dalla restituzione della nota al creditore dal conservatore dei registri immobiliari, pena la perdita di efficacia del pignoramento.

Tale tesi si fonda sulla decisione della Corte di Cassazione n. 4751 del 2016 che, sia pure in un *obiter dictum*, ha offerto la suddetta interpretazione del raccordo tra il secondo e il terzo comma dell'art. 557 c.p.c. In buona sostanza, il ragionamento seguito dalla Suprema Corte - e condiviso da questo Tribunale - si può riassumere nei seguenti termini:





poiché sarebbe incompatibile con quanto disposto dal 2° comma dell'art. 557 c.p.c. (e cioè con la previsione che sottopone al termine di quindici giorni anche il deposito della nota di trascrizione) ritenere che il deposito della nota di trascrizione sia *tout court* sottratto alla sanzione della inefficacia di cui al terzo comma del medesimo articolo, si deve concludere che il silenzio serbato dal legislatore si riferisce alla sola ipotesi in cui «*avendo proceduto l'ufficiale giudiziario alla trascrizione a norma del 2° comma dell'art. 555, egli, a differenza di quanto prevede il 1° comma dell'art. 557 c.p.c., abbia consegnato l'atto di pignoramento senza la nota di trascrizione perché ancora non restituitagli ed essa sia stata da lui consegnata successivamente*»; così argomentando, quindi, si giustifica invece una applicabilità della sanzione della inefficacia del pignoramento anche al mancato deposito della nota di trascrizione, in tutti i casi diversi dalla residuale ipotesi in cui l'u.g. abbia provveduto alla trascrizione del pignoramento e non abbia restituito la nota al creditore procedente unitamente agli altri atti. In definitiva, pertanto, la sanzione della inefficacia di cui al 3° comma sarebbe sempre applicabile al mancato deposito della nota di trascrizione nel termine di quindici giorni dalla sua restituzione al creditore procedente, poiché, come è noto, nella prassi applicativa l'ipotesi di normale realizzazione è quella che vede il creditore (e praticamente mai l'u.g.) adempiere all'onere di trascrizione del vincolo presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Tuttavia, questo orientamento, rimasto isolato nella giurisprudenza di legittimità, è divenuto sempre più minoritario nella giurisprudenza di merito e sconfessato altresì dalla locale Corte d'Appello (cfr. App. Catanzaro, Sez. II, 21 dicembre 2020, n. 1730), che ha ritenuto detta ricostruzione non convincente perché “*stridente con il dato letterale, ma anche non giustificata da un punto di vista sistematico e non coerente con la premessa posta a suo fondamento*”.

Inoltre, la tesi sin qui seguita - della applicabilità della sanzione di inefficacia del pignoramento alla ipotesi in cui il creditore procedente abbia curato la trascrizione del pignoramento e non abbia depositato la stessa nel termine di quindici giorni decorrente dalla restituzione al creditore della nota da parte della Conservatoria - desume il *dies a quo* del predetto termine dalla data riportata sulla nota di trascrizione, in mancanza di elementi (che toccherebbe al creditore allegare) da cui ricavare una restituzione della stessa in data successiva. Tuttavia, bisogna ammettere che, così ragionando, si dà per certa una data di restituzione della nota al creditore che, in effetti, non risulta documentata con criteri di univocità.

Sennonché, posto che sotto il profilo testuale è indubbio che l'art. 557 c.p.c. non preveda espressamente il deposito della nota di trascrizione nel





termine di quindici giorni dalla restituzione al creditore a pena di inefficacia del pignoramento, occorre ripartire dalla riflessione sulla funzione della trascrizione nel contesto della fattispecie del pignoramento immobiliare per decidere se rivedere il proprio orientamento, disattendendo le conclusioni cui questo Tribunale è sinora giunto.

Come noto, sul ruolo della trascrizione del pignoramento è intervenuta la Suprema Corte, che con la pronuncia n. 7998 del 20 aprile 2015 ha affermato che *“il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioè, la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva. In questa la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato; la trascrizione dell’atto completa il pignoramento ed, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene. (...) Quando non vi sia stata la trascrizione del pignoramento (...), non potendo il giudice dell’esecuzione dare corso all’istanza di vendita, il processo esecutivo non può proseguire. Si viene, in tal caso, a determinare, una situazione di improcedibilità o di estinzione c.d. atipica o anticipata del processo.”*.

Ecco allora che sono proprio le indicazioni ricavabili da Cass. n. 7998/2015 che inducono a ritenere - *re melius perpensa* - che il deposito della nota di trascrizione, dalla quale risulti l’adempimento della formalità pubblicitaria, sia possibile sino all’udienza ex art. 569 c.p.c. in cui il g.e. è chiamato a pronunciarsi sulla istanza di vendita, atteso che non vi sono norme che espressamente prevedano un termine diverso ed una correlata decadenza.

In particolare, questo Tribunale si è già espresso sull’impossibilità di considerare quale termine ultimo per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento quello della presentazione dell’istanza di vendita ex art. 497 c.p.c., perché si tratterebbe di applicare analogicamente una norma prevista per il mancato o tardivo deposito dell’istanza di vendita ad un documento - la nota di trascrizione - che da quella norma non è *expressis verbis* contemplato (cfr. ord. 20.03.2020). Le stesse considerazioni parrebbero potersi sostenere con riguardo all’art. 567 c.p.c., che disciplina il deposito della cd. documentazione ipotecaria e catastale relativa all’immobile pignorato entro sessanta giorni dal deposito dell’istanza di vendita a pena di inefficacia del pignoramento.

Quanto alla sanzione per il mancato deposito della nota di trascrizione, sembra dunque potersi concludere che, al pari di quanto avviene quando





non vi sia stata la trascrizione del pignoramento, anche quando non vi sia emersione della stessa nel processo - mediante il deposito della nota che ne attesta l'avvenuto adempimento - il g.e., all'udienza fissata per decidere sull'istanza di vendita, possa (*recte*, debba) dichiarare l'improcedibilità del processo esecutivo.

Ed invero, secondo Cass. 10 maggio 2016, n. 9501, le ipotesi di improseguibilità dell'esecuzione o di estinzione cd. atipica o di chiusura anticipata del processo esecutivo accomunano i casi in cui il processo esecutivo non può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali ora per difetto di presupposti processuali ora per mancanza di condizioni dell'azione esecutiva ora per qualsiasi fatto sopravvenuto che rende impossibile l'ulteriore sviluppo del processo esecutivo. In tutti questi casi, il provvedimento adottato a definitiva chiusura della procedura esecutiva è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass. 20 febbraio 2019, n. 4961).

3. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di reclamo.

La notifica che si assume nulla è quella dell'atto di precetto eseguita a mezzo posta nei confronti di uno dei due coniugi, debitori esecutati, ovvero di Adriano

La cartolina di ricevimento della raccomandata contenente l'atto attesta che la consegna è avvenuta il 10.12.2020 a mani della moglie Silvana e che in pari data è stata spedita la comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n. 766424840460.

Tanto basta a ritenere la notificazione valida e perfezionata, ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge 890/1982 come rilevato dal giudice di prime cure.

Il richiamo del reclamante alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 10012 del 2021 non è pertinente alla fattispecie notificatoria che qui viene in rilievo.

Quella pronuncia, infatti, si riferisce solo alla procedura notificatoria di cui all'art. 8 legge 890/82 (rifiuto di ricezione; assenza temporanea del destinatario o di persone idonee al ritiro), prevedendo che in tale ipotesi sia necessaria la prova della avvenuta ricezione della CAD per considerare perfezionata la notifica, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

La stessa pronuncia, però, chiarisce espressamente che *“tale disciplina adeguatrice - su questo specifico segmento della procedura notificatoria - si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una*





raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale)."

Nel caso di specie, quindi, essendo stato l'atto di precetto consegnato alla moglie convivente ex art. 7 legge 890/82, era sufficiente che ad Adriano fosse spedita una raccomandata semplice che gli desse notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo, come in effetti è stato fatto.

4. Infine, non può farsi un positivo vaglio neppure dell'ultimo motivo di reclamo.

Innanzitutto, vale precisare che, dell'importo totale erogato di € 109.200,00, soli € 58.000,00 sono stati utilizzati per l'estinzione di quattro pregressi finanziamenti; il residuo importo è stato direttamente erogato ai mutuatari (art. 2, comma 4, del contratto).

In ogni caso, è da escludere che il mutuo fondiario integri un mutuo di scopo *ex lege*.

La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che «Già nel vigore della norma di cui all'art. 18 del R.D. n. 646 del 1905, si è affermato che questa non postulasse affatto che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante dovesse venir necessariamente pattuita la destinazione a scopo di miglioramento dei fondi sui quali era costituita l'ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di "mutuo di scopo", la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizzava, di per sé, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex art. 1418 c.c. (così cass. n. 317/01). L'affermazione va qui ribadita con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 38 del T.U.B. di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nel senso che, come già affermato in altri precedenti, il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando





per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria (Cass. n. 9511/07 e Cass. n.4792/12). Ed invero, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n. 943/12). Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n. 28663/13)» (Cass. 12 settembre 2014, n. 19282).

In secondo luogo, sul tema del momento perfezionativo del mutuo che preveda il versamento da parte del mutuatario delle somme mutate su un deposito cauzionale infruttifero e della validità del mutuo così consegnato come titolo esecutivo, pur non ignorando precedenti di questo stesso Tribunale di segno contrario, alla luce del susseguirsi di plurime pronunce della Suprema Corte che hanno riconosciuto che costituisce effettiva erogazione dei fondi l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, il Collegio ritiene di doversi porre in linea di continuità con il suddetto orientamento di legittimità, meritando condivisione le motivazioni da ultimo espresse da Cass. ord. n. 9229 del 22.03.2022:

“È pacifico che nell'art. 2 del contratto si prevedeva la riconsegna alla mutuante dell'intera somma affinché la stessa venisse custodita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa fino all'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari; quest'ultima pattuizione, tuttavia, non determina affatto - come sostengono i ricorrenti - un'erogazione fittizia o una consegna della somma soltanto apparente,





bensi, in esito ad una traditio dell'importo mutuo attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del mutuatario, una immediata disposizione di quest'ultimo eseguita con la costituzione del deposito cauzionale”.

5. In conclusione, il reclamo va rigettato e l'ordinanza impugnata confermata.

Tenuto conto del *revirement* inaugurato da questo Tribunale sul tema del deposito tardivo della nota di trascrizione, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione per la metà delle spese di lite.

L'altra metà si pone a carico della parte soccombente e si liquida come in dispositivo, sulla base del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento da € 52.000,01 ad € 260.000,00), applicando i valori minimi (50% dei compensi di ciascuna fase) in ragione della serialità delle questioni affrontate.

Si dà atto, infine, che, per effetto della pronuncia di rigetto del reclamo, la parte che lo ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna Silvana e Adriano a pagare, in solido tra loro ed in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., l'altra metà, liquidata in € 2.014,75, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- dà atto che, per effetto della pronuncia di rigetto del reclamo, la parte che lo ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002.

Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 20.10.2022

Il Giudice est.
dott.ssa Carmen Ranieli

Il Presidente
dott.ssa Alessia Dattilo

